

REGIONE PIEMONTE BU21 23/05/2024

Provincia di Vercelli

Istanza in data 12/02/2024, dell'Azienda S.A. ALESSIO Luigi di Alessio Edoardo ed Elisa S.S. per licenza di attingimento d'acqua da Torrente Elvo nel Comune di Casanova Elvo per uso agricolo-irriguo.

Pratica n. 1187 ATT.

Documento allegato

Determinazione Dirigenziale n. **419** del **09/05/2024**
Attingimento

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Omissis

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate:

1. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000.
2. Di rilasciare ai sensi dell'art. 35 del D.P.G.R. n. 10/R del 29/07/2003 e s.m.i. all'Azienda S.A. ALESSIO Luigi di Alessio Edoardo ed Elisa S.S., con sede legale in Olcenengo – Via San Germano, 14, la licenza di attingimento da Torrente Elvo in Comune di Casanova Elvo portata istantanea l/s 20,00, corrispondente a un volume massimo di m³ 108.000, il prelievo verrà effettuato tramite pompa Rovatti azionata da trattore – portata l/s 20,00, per uso agricolo e più precisamente per irrigare una superficie totale di ha 12.87.50, i riferimenti catastali dei terreni irrigati sono Fg. 9 - Mapp. 36 – 37 (sponda destra) - Fg. 9 – Mapp. 28 – 29 – 30 – 79 – 80 - 81 – 83 - 84 -92 - 100 – 101 – 102 – 103 - 119 – 120 – 121 - 124 – 139 - 149 - 150 – 151 – 152 – 153 (sponda sinistra) del Comune di Casanova Elvo.
3. Di subordinare la licenza di attingimento d'acqua di che trattasi, salvo i diritti di terzi, alle seguenti condizioni:
 - a. l'attingimento d'acqua, potrà essere saltuariamente effettuato solo nel periodo presunto tra aprile e settembre, di ogni anno compreso nella presente autorizzazione, il prelievo verrà effettuato tramite pompa Rovatti azionata da trattore, che non dovrà superare la portata massima di l/s 20,00;
 - b. l'acqua dovrà servire esclusivamente per uso agricolo-irriguo;
 - c. l'impianto di attingimento dovrà essere posto nella località indicata nell'elaborato tecnico allegato alla domanda di licenza del 12/02/2024;
 - d. nell'esecuzione dell'impianto di attingimento non dovranno essere intaccati gli argini né pregiudicate le difese, né potranno essere alterate le condizioni fisico-idrauliche del Torrente Elvo;
 - e. per l'aspetto idraulico, si richiamano e si adottano le prescrizioni contenute nel parere di AIPO - Ufficio Operativo di Casale M.to (richiesto il 07/03/2024 - prot. in uscita n. 7548 – pervenuto il 15/04/2024 - prot. in arrivo n. 11674), e il parere dell'Associazione di Irrigazione Ovest Sesia (richiesto il 07/03/2024 - prot. in uscita n. 7552 – pervenuto il 02/05/2024 - prot. in arrivo n. 13278) facenti parte integrante del presente provvedimento;
 - f. il concessionario nell'esercizio dell'attingimento si impegna a non attuare la derivazione ogni qualvolta si verificassero sia deficienze idriche che condizioni igienico-ambientali del Torrente Elvo, tali da non consentire l'uso

dell'acqua, eventuali sospensioni del prelievo potranno essere richieste dall'organo competente;

- g. il concessionario dovrà sospendere l'esercizio dell'attingimento ogni qualvolta quest'ultimo, se attuato, leda le rispettive competenze dei Canali Demaniali e delle utenze preesistenti. Tale sospensione, se necessaria, sarà imposta dal Servizio Risorse Idriche dell'Amministrazione Provinciale di Vercelli mediante avviso inviato con lettera raccomandata o tramite PEC;
- h. l'esercizio dell'attingimento dovrà, inoltre, essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore del Deflusso Ecologico. E' facoltà dell'autorità concedente eseguire idonei controlli e applicare a carico del titolare della licenza, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori. L'autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi di rilascio in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela e dal Piano di Gestione, ivi compresa una diversa modulazione temporale;
- i. il concessionario è tenuto a rendere sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente da qualsiasi danno alle persone ed alle cose, nonché da ogni molestia, reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi in dipendenza della presente licenza;
- j. il concessionario dovrà ottenere ogni altra autorizzazione eventualmente necessaria ai sensi delle normative vigenti.

Oltre al rispetto delle suddette condizioni il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni vigenti ed in particolare delle norme nazionali e regionali concernenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica, il buon regime delle acque, la tutela dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica.

Qualora le sopraindicate condizioni non vengano, in tutto od in parte, rispettate o vi siano denunce da parte delle Autorità competenti, la licenza può essere revocata, restando salva ed impregiudicata ogni altra sanzione di legge.

- 4. Di accordare la presente licenza per la durata di **TRE** anni, a decorrere dalla data del presente provvedimento.
- 5. Di stabilire che il concessionario dovrà corrispondere alla Regione Piemonte di anno in anno, ed anticipatamente, l'importo corrispondente al canone annuo, aggiornato con le modalità e secondo la periodicità definita dalla legge.
- 6. Di stabilire inoltre che sono a carico del concessionario tutte le spese inerenti la presente licenza, comprese quelle per la sorveglianza da parte dell'Amministrazione Provinciale di Vercelli.

Eventuali ricorsi avverso alla presente determinazione dovranno essere proposti, da parte dei soggetti legittimati, al Tribunale competente e notificati, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(Arch. Veronica PLATINETTI)